

Pubblicato il 24/10/2024

N. 01222/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00140/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2024, proposto da

- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Neri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Giulio Uberti n. 6;

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 23 novembre 2023, con cui la Prefettura di Milano ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura in favore del ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista l'ordinanza n. 202/2024 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024, il consigliere XXXXXX e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, a un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, poiché il provvedimento di riesame non ha dato alcun rilievo alla circostanza segnalata attraverso l'ordinanza n. 202/2024, ossia che "dopo il regolare ingresso in Italia del lavoratore straniero, preceduto dall'ottenimento nulla-osta al lavoro subordinato e dal visto di ingresso, la scelta del (futuro) datore di lavoro di rinunciare all'assunzione del predetto lavoratore non preclude a quest'ultimo di poter soggiornare sul territorio nazionale, in quanto in tale situazione gli può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione (cfr. Consiglio di Stato, III, 5 febbraio 2021, n. 1100)" (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, ord. 10 ottobre 2024, n. 1164; IV, ord. 25 luglio 2024, n. 776);

Preso atto, quindi, del mancato effettivo riesame, da parte dell'Amministrazione resistente, della posizione del ricorrente, come disposto con l'ordinanza n. 202/2024;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare, stante anche la sussistenza di un danno grave e irreparabile in capo alla parte ricorrente;

Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

Fissa, per la trattazione del merito del presente giudizio, l'udienza pubblica del 19 marzo 2025, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati...